DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINA n. 304 del 20 Luglio 2022

OGGETTO: **Giudizio innanzi al Consiglio di Stato r.g. 5316/2021 promosso da CISA S.p.a.. Atto di Impegno e conferimento di incarico di resistenza in giudizio al difensore.**

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE

- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", cosi come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti";
- ai sensi dell'art. 10 bis, della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1532 del 27 settembre 2021 ed integrata con la deliberazione 1903/2021 e successiva deliberazione n. 450 del 31/03/2022, ha nominato l'Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti.

VALUTATA la necessità e l'opportunità di costituirsi in giudizio, ritenuta conforme all'interesse pubblico e alle finalità individuate dalla L.R. n. 20/2016 s.m.i. con particolare riferimento al giudizio dinnanzi al Consiglio di Stato r.g. 5316/2021 promosso da CISA S.p.a.;

CONSIDERATO che occorre, pertanto, conferire il mandato per la resistenza in giudizio, al fine di perfezionare lo ius postulandi nonché al fine di determinare le condizioni di incarico;

CONSIDERATO che l'Avv. Marco Lancieri ha formalmente espresso la sua disponibilità ad accettare l'incarico alle condizioni di cui alla unita convenzione, e in particolare, considerata la complessità della questione, per l'onorario unico di € 12.703,10 (Euro dodicimilasettecemtotre,10), comprensivo di R.s.g. 15%, oneri di legge (IVA e CAP), oltre spese vive documentate, anche in deroga ai parametri minimi stabiliti dal Decreto Commissariale n. 7/2017, al fine di contemperare l'esigenza tecnica della difesa con quella di

contenimento degli oneri economici a carico dell'Agenzia;

VERIFICATO che,

- occorre impegnare l'importo complessivo di € 12.703,09 di cui € 8.706,00 a titolo di onorario, € 1.305,90 a titolo di R.s.g. 15%, € 400,47 per cassa professionale ed € 2.290,72 per IVA sul Bilancio di previsione dell'Agenzia 2022/2024 Esercizio 2022 – Capitolo 100 art. 1 rubricato "*Consulenze Struttura Operativa*" in favore dei professionisti incaricati;
- la convenzione allegata al presente atto prevede quanto segue:
  - ✓ erogazione di un acconto pari al 30% dell'onorario pattuito comprensivo di R.S.G. e di oneri legge, per l'avvenuta fase introduttiva e costituzione in giudizio;
  - ✓ erogazione del saldo a presentazione della nota spese dei professionisti incaricati al deposito del provvedimento giurisdizionale che definisce il giudizio.

VISTO:

- *il D. Lgs 267/2000;*
- *la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n. 20/2016;*
- *la Delibera di Giunta Regionale n. 1532 del 27/09/2021;*
- *la Delibera di Giunta Regionale n. 1903 del 22/11/2021;*
- *la Delibera di giunta Regionale n. 450 del 31/03/2022.*

Tutto quanto su premesso

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. **DI CONFERIRE** l'incarico di difesa nel giudizio pendente innanzi al Consiglio di Stato r.g. 5316/2021 promosso da CISA S.p.a. all'Avv. Marco Lancieri con studio in Bari al Corso Cavour n. 124 codice fiscale LNCMRC71E23L259S, alle condizioni di incarico sopra indicate ed esplicitate nella convenzione allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante;

2. **DI IMPEGNARE** l'importo complessivo di € 12.703,10 di cui € 8.706,00 a titolo di onorario, € 1.305,90 a titolo di R.s.g. 15%, € 400,48 per cassa professionale ed € 2.290,72 per IVA sul Bilancio di previsione dell'Agenzia 2022/2024 Esercizio 2022 – Capitolo 100 art. 1 rubricato "*Consulenze Struttura Operativa*" in favore dei professionisti incaricati;

3. **DI NOTIFICARE** a mezzo pec al professionista incaricato il presente provvedimento;

4. **DI DISPORRE** la pubblicazione dell'atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito

istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Provvedimenti Direttore Generale".

Il Direttore Generale

Avv. Gianfranco Grandaliano

Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRANCO
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Data:20/07/2022 12:50:21

CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

TRA

L'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (c.f. 93473040728), in seguito AGER)**,** in persona del Direttore Generale pro tempore, Avv. Gianfranco Grandaliano (c.f. GNRGFR67M06D643Q), domiciliato presso la sede dell'Ente, in via delle Magnolie 6-8 Modugno (BA), in seguito, Agenzia;

e

l'Avv. Marco Lancieri, nato a Torre del Greco (NA) il 23/05/1971, con studio in Bari al Corso Cavour n. 124, codice fiscale LNCMRC71E23L259S, p.iva 05663390721, pec lancieri.marco@avvocatibari.legalmail.it, in seguito professionista.

Premesso

che le parti, come innanzi indicate, intendono con il presente atto disciplinare il rapporto di affidamento di incarico professionale relativamente alla difesa in giudizio dell'AGER innanzi al Consiglio di Stato r.g. 5316/2021.

Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1) OGGETTO DELL'INCARICO

L'Agenzia affida all'Avv. Marco Lancieri, che accetta, l'incarico di rappresentarla e difenderla nel giudizio innanzi al giudizio pendente innanzi al Consiglio di Stato r.g. 5316/2021 promosso da CISA S.p.a..

ART. 2) DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Il compenso per le prestazioni professionali inerente il presente incarico viene così pattuito nell'onorario forfettario Euro 12.703,10 (Euro dodicimilasettecentotre,10), comprensivo di R.s.g. 15%, oneri di legge (IVA e CAP) oltre spese vive documentate, anche in deroga ai parametri minimi stabiliti dal Decreto Commissariale n. 7/2017.

L'importo concordato, nel caso di eventuale notifica di motivi aggiunti da parte delle controparti in corso di causa, rimarrà invariato e non potrà essere integrato.

Le spese vive eventualmente e ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte per le udienze) saranno rimborsate, a richiesta, purchè adeguatamente documentate.

Ai sensi dell'art. 2233 del Codice Civile e l.n. 205/2017 (cd. equo compenso), il professionista riconosce che la misura del compenso come concordata è adeguata all'importanza dell'incarico e al decoro della professione e dichiara di essere integralmente soddisfatto.

Resta inteso che, qualora l'incarico dovesse esaurirsi prima del deposito del provvedimento conclusivo da parte dell'Autorità adita, il compenso pattuito sarà proporzionalmente ridotto in base ai seguenti criteri:

– conclusione dell'incarico nella fase di studio della controversia: riconoscimento di un quarto del compenso concordato;

– conclusione dell'incarico nella fase introduttiva della controversia: riconoscimento di un mezzo del compenso concordato;

– conclusione dell'incarico nella fase istruttoria della controversia: riconoscimento di tre quarti del compenso concordato;

– conclusione dell'incarico nella fase decisoria della controversia: riconoscimento dell'intero importo concordato.

Qualora l'importo liquidato giudizialmente fosse superiore a quanto pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore di AGER.

ART. 3) MODALITA' DI PAGAMENTO

L'Agenzia dispone in favore del professionista un anticipo del 30%; non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa.

Il pagamento del saldo del compenso professionale avrà luogo a completamento dell'incarico ricevuto, vale a dire dopo il documentato deposito in Cancelleria del provvedimento giurisdizionale che conclude il procedimento, sulla base di notula spese trasmessa all'Ente.

ART. 4) ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Il professionista è tenuto all'osservanza di leggi, normative e giurisprudenza che il caso richiede, in esecuzione delle leggi di settore e dell'obbligo deontologico di aggiornamento professionale.

Il professionista deve far pervenire all'Agenzia Regionale la documentazione depositata a comprova dell'attività svolta ed informare prontamente la stessa, a mezzo fax e/o posta elettronica, anche certificata, degli atti processuali di particolare rilevanza (atti e memorie proprie, motivi aggiunti, atti e memorie delle controparti, provvedimenti del giudice) nonché l'attività svolta in udienza ed i rinvii della causa, nonchè ad informarsi da questa dell'eventuale sopravvenienza di deliberazioni o atti amministrativi che possano rilevare al fine della precisazione delle conclusioni o della discussione della causa.

ART. 5) OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista si obbliga:

- a comunicare prontamente all'Agenzia l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità con l'incarico affidato prevista da norme di legge e dall'ordinamento deontologico professionale;
- a non azionare procedure monitorie in danno dell'Agenzia prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento;
- a non accettare incarichi giudiziari in contraddittorio con l'Agenzia, oltre a dichiarare di non averne di pregressi; sono fatte salve le ipotesi in cui sia necessario garantire la continuità difensiva, subordinatamente alla verifica, da parte dell'Agenzia, della insussistenza di obiettive situazioni di conflitto di interessi;
- a rispettare, a pena di decadenza dall'incarico e di risoluzione del presente contratto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR 16 aprile 2013 n. 62 e la disciplina integrativa regionale approvata con DGR n. 1423 del 4 luglio 2014, nonché a farlo osservare dai propri collaboratori;

- a collaborare con l'Ente nella fase successiva all'emissione dei provvedimenti giurisdizionali soggetti a registrazione ai fini degli adempimenti di carattere fiscale e di recupero delle somme gravanti a tale titolo sulle controparti ed alle somme liquidate a titolo di spese processuali in caso di loro soccombenza.

Fatte salve le eventuali responsabilità di carattere penale e/o disciplinare, al verificarsi di una delle predette condizioni d'incompatibilità, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile e revocare il mandato conferito.

ART. 6) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per l'effetto del D.Lgs. n. 196/2003, con il presente atto l'Avv. Marco Lancieri è nominato, per conto del titolare Agenzia, responsabile esterno del trattamento dei dati comuni, sensibili e giudiziari relativi al contenzioso affidatogli. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. citato l'Agenzia informa che i dati forniti dall'avvocato incaricato saranno trattati per le finalità connesse all'espletamento dell'incarico e non saranno oggetto di diffusione. La nomina a responsabile esterno del trattamento avrà validità per il tempo di durata dell'incarico conferito e cesserà a completamento dell'incarico. Il responsabile esterno è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D. Lgs. n. 196/2003. In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del D.Lgs. n. 196/03;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 196/03, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31 del medesimo decreto;
- informare gli interessati, al momento della raccolta dei dati, sulle finalità della rilevazione e relativo titolare e sulla natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003;
- trasmettere tempestivamente e, comunque, non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante.

ART. 7) POLIZZA PROFESSIONALE

L'Avv. Marco Lancieri dichiara di aver stipulato la polizza per la responsabilità professionale n. 370574735, scadenza 17/01/2023, con Generali Italia S.p.a.; il professionista si impegna a tenere attiva una copertura assicurativa per tutta la durata dell'incarico.

ART. 8) NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento alle norme del codice civile.

Bari, 12/07/2022

Letto, confermato e sottoscritto.

Il professionista | Il Direttore Generale

Avv. Marco Lancieri | Avv. Gianfranco Grandaliano

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 codice civile, il professionista dichiara di approvare specificatamente **gli artt. 2 (Determinazione del compenso), 3 (Modalità di pagamento), 4 (Modalità di espletamento dell'incarico), 5 (Obblighi del professionista) e 6 (Trattamento dei dati personali)**.

Bari, 12/07/2022

Letto, confermato e sottoscritto.

Il professionista | Il Direttore Generale

Avv. Marco Lancieri | Avv. Gianfranco Grandaliano